



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 70/25 DEL 29.12.2016

Oggetto: Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località Fica Niedda - Priatu” nel Comune di Sant’Antonio di Gallura (OT). Proponente: Real Daino Marmi e Graniti S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. 152/2006

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la Società Real Daino Marmi e Graniti S.r.l. ha presentato, a marzo 2016, l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa al “Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località Fica Niedda - Priatu” nel Comune di Sant’Antonio di Gallura. L’intervento è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8 lett. i, Cave e torbiere, dell’Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

La proposta progettuale è finalizzata al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi della L.R. 30/89, per la riapertura della cava di granito (commercializzato col nome di Ghiandone Rosa Karim) situata in località Fica Niedda, a circa 700 m in direzione Nord-Est rispetto all’abitato di Priatu, frazione di S. Antonio di Gallura (OT). La cava è inattiva dal 2010 per perdita di interesse da parte della precedente società titolare (Graniti Sardegna e Marmi S.r.l.) che era stata autorizzata a effettuare il ripristino della cava, ad oggi non avvenuto. La cava si estende per una superficie di circa 2.2 ha di cui circa 5.000 m² occupati dall’area dei fronti attivi, 6.700 m² da una discarica e il resto da aree di deposito di blocchi e dalla viabilità di servizio. È prevista l’estrazione di circa 51.500 m³ nell’arco di dieci anni, che consentiranno, presumibilmente, una produzione complessiva di blocchi commerciali pari a 20.600 m³. Le operazioni di coltivazione consistono nel distacco delle bancate dal corpo del giacimento con l’utilizzo di esplosivo e la loro suddivisione in blocchi commerciali con macchinari per il taglio con filo diamantato. È prevista la valorizzazione, a fini commerciali, anche degli sfridi recuperabili, con la produzione di semilavorati per l’edilizia e per l’arredo urbano.

Il ripristino ambientale, previsto a fine coltivazione, oltre che in corso d’opera nelle porzioni marginali dell’area, prevede la stabilizzazione e armonizzazione morfologica delle scarpate e dei rilevati, il parziale tombamento delle aree depresse utilizzando i materiali abbancati nella discarica, la ricostituzione del suolo e la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone.



Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia Tempio, con nota prot. n. 18819/XIV.15.1 del 11.5.2016, ha comunicato che «le aree interessate dai lavori ricadono su area boscata tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004. La medesima cava è stata già oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata da questo Servizio relativamente al progetto di riqualificazione (determinazione n. 429/10 del 27/10/2010) ad oggi non realizzato. Considerato che l'attività continuerà a svilupparsi all'interno del perimetro complessivo delle aree già interessate in passato dall'estrazione, non si rilevano criticità nella proposta progettuale che prevede la riqualificazione dei terreni interessati dall'attività estrattiva a fine coltivazione e consente il recupero dei valori naturali e paesaggistici delle aree attualmente degradate. [...] A seguito della definizione del presente procedimento dovrà essere presentata apposita istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004».

L'Assessore riferisce quindi che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), considerato che la documentazione depositata, come integrata ad agosto 2016, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
 - a) garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
 - b) minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);
 - c) minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che prevedano lo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
 - d) contenere le polveri prodotte nelle fasi di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali, piste



e altre aree potenzialmente polverose soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose;

- e) mantenere in perfetta efficienza la viabilità interna e quella che conduce all'area di cava;
2. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere, come previsto in progetto, adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia, da realizzarsi esclusivamente in materiali naturali, e allontanate verso i compluvi. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib. G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
 3. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali verso le aree esterne alla cava, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose, nel rispetto delle quote finali previste in progetto;
 4. il deposito e il riutilizzo degli scarti di lavorazione per le fasi di riempimento e rimodellamento morfologico, dovrà avvenire secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 117/2008;
 5. il recupero morfologico, al fine di consentire un completo inserimento armonico nel contesto preesistente, dovrà prevedere, come riportato anche negli elaborati progettuali, la riprofilatura dei fronti con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore delle scarpate, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
 6. durante le operazioni di riempimento con il materiale stoccato in discarica, si dovrà prestare particolare cura nella disposizione dei blocchi di pezzatura maggiore, evitando la formazione di vuoti che potrebbero costituire pericolo nella futura fruizione dell'area e provvedendo, eventualmente, anche alla frantumazione in loco dei blocchi stessi;
 7. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici, al fine di favorire la formazione di un substrato idoneo allo sviluppo degli apparati radicali, effettuando:
 - a) la iniziale scarificazione meccanica della pedata dei gradoni e delle altre superfici suborizzontali;
 - b) la realizzazione di uno strato di materiale inerte di pezzatura minuta derivante dalle operazioni di rimodellamento morfologico e pietrame di scarto, per uno spessore medio non inferiore a 50 cm;
 - c) il riporto di terreno vegetale per uno spessore medio non inferiore a 30 cm; gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed



- elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati verdi conformi ai dettami del D.Lgs. n. 217/06 e s.m.i.;
8. per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali;
 9. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo e, comunque, sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
 10. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestali, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio Pausania;
 11. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre, dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e piste utilizzate dai mezzi di cantiere, nonché tutte le aree compromesse dall'area estrattiva;
 12. dovranno essere concordate con l'ARPAS le modalità di controllo e monitoraggio delle componenti ambientali;
 13. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale dovrà essere trasmessa al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo una relazione tecnico – descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati attestanti gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle presenti prescrizioni.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente



DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località Fica Niedda - Priatu" nel Comune di Sant'Antonio di Gallura, presentato dalla Real Daino Marmi e Graniti S.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sant'Antonio di Gallura, la Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Sassari e Olbia - Tempio, il Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SVA e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del Proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio SVA la necessità di una nuova procedura.

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

p. Il Direttore Generale

Alessandro Fumera

Il Vicepresidente

Raffaele Paci